



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) PROTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) SARZANA DI S. IPPOLITO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GRANATA ENRICO

Seduta del 16/01/2020

FATTO

1. Parte ricorrente stipulava il 25.5.2004, con l'intermediario convenuto, un contratto di finanziamento estinguibile mediante delegazione di pagamento (n. 241164), per un importo lordo pari a € 40.932,00, da rimborsare in n. 108 rate di € 379,00 ciascuna.
2. Successivamente procedeva all'estinzione anticipata con data di riferimento 31.10.2009, dopo aver pagato la rata n. 64.
3. Con ricorso presentato il 18.3.2019, preceduto da reclamo del 26.7.2018, parte ricorrente contestava, con l'assistenza di una società di consulenza, il conteggio estintivo chiedendo il rimborso *pro quota* degli oneri contrattuali per una somma pari a € 3.760,00, di cui € 2.857,38 a titolo di rimborso *pro quota* delle commissioni e delle spese per oneri erariali, di notifica, di registrazione e postali e € 902,61 a titolo di rimborso *pro quota* delle spese assicurative, oltre interessi legali.
4. Con le controdeduzioni l'intermediario resistente chiede in via preliminare che venga disposta la riunione del presente ricorso con altro relativo al contratto n. 240275, in quanto proposto dallo stesso ricorrente ed avente ad oggetto lo stesso *petitum*.
5. Eccepisce che il mancato rimborso della quota parte delle commissioni bancarie non godute è conforme a quanto disposto dal contratto e che la relativa clausola (art. 1.2 delle Condizioni Generali) è stata debitamente accettata dal cliente, tramite doppia sottoscrizione. Eccepisce inoltre che l'art. 125-sexies non è applicabile ai rapporti sorti



prima dell'entrata in vigore di tale norma. Afferma la natura *up front* delle commissioni di intermediazione (per il mediatore creditizio), in quanto riferite ad attività prodromiche alla stipula del contratto. Dichiarata di essere impossibilitato a produrre il conferimento di incarico. Con riferimento alla richiesta di rimborso della quota parte degli oneri assicurativi, afferma di aver trasmesso, a seguito della presentazione del reclamo, la richiesta di rimborso del premio alla Compagnia Assicurativa, la quale tuttavia non ha fornito riscontro. Dichiarata di essere disposta, al fine di transigere la vicenda, a offrire la somma di € 2.046,48, calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*.

6. Chiede al Collegio, in via preliminare, di dichiarare la riunione del presente ricorso con quello relativo al contratto n. 240275, in quanto proposto dallo stesso ricorrente ed avente ad oggetto analogo *petitum*; in via principale, che il ricorso sia rigettato. Chiede in via subordinata, ove sia tenuto a rimborsare ulteriori somme, a circoscriverne l'importo a quanto già offerto in sede di reclamo, pari a € 2.046,48, e rifiutato dal ricorrente.

DIRITTO

1. Si rileva preliminarmente che l'intermediario convenuto afferma l'irripetibilità degli oneri contrattuali considerato che il contratto di finanziamento di cui trattasi è estraneo all'ambito di applicazione dell'art. 125-sexies del TUB, introdotto dal D.Lgs. 141/2010, in quanto stipulato nonché estinto antecedentemente all'entrata in vigore di tale previsione.

2. Si osserva a riguardo che il diritto del consumatore a una riduzione del costo complessivo del credito nel caso di esercizio della facoltà di adempimento anticipato è previsto dall'art. 125-sexies, comma 1, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB (D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385) ai sensi del quale *"il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto"*.

3. Come puntualizzato dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014, tale norma discende dal disposto dell'art. 8 della direttiva 87/102/CEE (ed è stato poi ripreso dal D.M. dell'8.7.92), ai sensi del quale *"il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito"* e *"in conformità delle disposizioni degli stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito"*. Si tratta di previsione poi ribadita, in un quadro di continuità con la precedente normativa comunitaria in materia, dalla Direttiva 2008/48/CE del 23.4.2008, recepita dal D.Lgs. n. 141/2010, che sostituisce la norma comunitaria dell'87, al cui art. 16 è ripetuto, nel quadro di un più compiuto insieme di disposizioni dirette ad accrescere i doveri di informazione precontrattuale, che: *«Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto.»*.

4. Sul diritto al rimborso ai costi, in caso di anticipata estinzione dello stesso, sono intervenute, anche antecedentemente all'entrata in vigore dell'art. 125-sexies del TUB, come introdotto dal D.Lgs. 141/2010, varie disposizioni di fonte amministrativa, fra cui merita ricordare, oltre al Decreto del Ministero del Tesoro 8 luglio 1992 (Art. 3, comma 1, "Adempimento anticipato"), le Disposizioni di Vigilanza del 29 luglio 2009 e la Comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10 novembre 2009.

5. In sostanza le previsioni di cui all'art. 125-sexies del TUB (e così quelle di rango secondario che ad essa si connettono) sono ritenute inderogabili dall'Arbitro Bancario



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Finanziario; la piena applicabilità delle stesse al contratto *de quo*, a prescindere dalla data di stipula dello stesso, non può revocarsi in dubbio.

6. Ciò premesso, questo Collegio

- letta la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-238/18 (Lexitor Sp. z o.o. contro Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka e altri);

- letta la decisione del Collegio di coordinamento di questo Arbitro dell'11 settembre 2019, n. 26525;

RITIENE

che alla controversia in oggetto siano applicabili i seguenti principi di diritto:

7. L'importo delle spese vive di istruttoria e del compenso per l'attività di intermediazione del credito che è indicato nel contratto non è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125-*sexies*, 1° comma, t.u.b., nel solo caso in cui l'intermediario fornisca al Collegio giudicante un obiettivo e rigoroso riscontro probatorio del fatto di aver effettuato il pagamento di tale importo. Per quanto riguarda il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in particolare, è a tal fine richiesto che il mediatore creditizio non sia legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza; nel caso in cui risulti il contrario, la relativa clausola contrattuale è nulla e il suo importo dovrà essere restituito per intero al consumatore che ne abbia fatto domanda.

8. Fermo restando quanto detto sub 1., qualsiasi importo contrattualmente previsto che rientri nel costo totale del credito è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125-*sexies*, 1° comma, t.u.b., indipendentemente dalla sua qualificazione contrattuale come costo *up-front* ovvero *recurring*.

9. La riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125-*sexies*, 1° comma, t.u.b., consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurre poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto.

10. Posto che il Collegio di Coordinamento ha affidato a ciascun Collegio territoriale di questo Arbitro il compito di integrare il contratto secondo equità (art. 1374 c.c.), questo Collegio ritiene che il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) sia maggiormente idoneo a garantire un livello elevato di tutela del consumatore, secondo quanto richiesto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea: in particolare, si tratta del criterio più semplice e intellegibile da parte del consumatore. Esso si dimostra inoltre maggiormente idoneo a salvaguardare l'effettività tra le parti di ciascun contratto, garantisce l'uniformità delle decisioni. Esso risulta altresì più coerente dal punto di vista sistematico, poiché, a seguito del rimborso anticipato del finanziamento da parte del consumatore, le obbligazioni restitutorie che ne conseguono non sono disciplinate dal contratto (che è stato appunto risolto), ma dalla legge, e specificamente nei principi in materia di arricchimento senza causa che obbligano l'intermediario alla restituzione dell'indebito. Tali principi devono essere applicati a tutte le commissioni contrattuali, indipendentemente dalla loro qualificazione formale come *recurring* ovvero *up-front*, secondo quanto è del resto suggerito dalla summenzionata sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

11. Questo Collegio ritiene pertanto che il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) sia applicabile tanto ai costi contrattualmente qualificati come *recurring* (compreso il premio dell'assicurazione a protezione del credito), quanto a quelli *up-front*.

12. Si rileva, nel caso specifico, che parte ricorrente formula domanda di restituzione *pro quota* delle commissioni bancarie, delle commissioni per l'intermediario incaricato, delle commissioni richieste dall'amministrazione da cui dipende il ricorrente per la gestione



dei pagamenti, delle spese assicurative e delle spese cumulativamente riferite agli oneri erariali, alle spese di notifica, di registrazione e postali.

13. Si osserva, quanto alle commissioni per l'intermediario incaricato, e cioè del mediatore creditizio "cui il cedente si è discrezionalmente rivolto per svolgere le attività di istruttoria e di gestione del prestito", che manca sia il conferimento dell'incarico, ove verificare l'esatta portata dello stesso, sia, in ogni caso, evidenza del pagamento del relativo corrispettivo. Le spese per oneri erariali, di notifica e di registrazione sono indistintamente quantificate unitamente a quelle postali. Il ricorrente non formula domanda di restituzione delle spese di istruttoria, come può evincersi dall'entità dell'importo su cui è calcolato la quota degli oneri commissionali di cui è chiesto il rimborso

14. E' consolidato orientamento dell'Arbitro che al rimborso degli oneri assicurativi sia tenuto l'intermediario mutuante, atteso che la sua legittimazione passiva oltre che la competenza dell'ABF trovano fondamento nel rapporto di accessorietà dei contratti assicurativi e di mediazione creditizia rispetto al rapporto di finanziamento.

15. Su queste basi, in applicazione del menzionato criterio proporzionale *ratione temporis*, la somma che l'intermediario deve ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, è pari a € 3.760,00 come risulta dalla seguente tabella:

rate pagate	64	rate residue	44	Importi	Metodo pro quota	Metodo contrattuale	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti								
<i>commissioni bancarie</i>				3.432,64	1.398,48			1.398,48
<i>commissioni di intermediazione</i>				3.274,56	1.334,08			1.334,08
<i>oneri erariali e postali</i>				90,38	36,82			36,82
<i>oneri assicurativi</i>				2.215,50	902,61			902,61
<i>commissioni di gestione</i>				216,00	88,00			88,00
Totale								3.760,00

16. All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi dalla data della richiesta al saldo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 3.760,00, oltre interessi legali dalla richiesta al saldo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

PIETRO SIRENA